

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE DELLE ASSOCIAZIONI PISCATORIE, VENATORIE, DI PROTEZIONE AMBIENTALE E DI ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE (art. 27, comma 7 legge 157/1992; art. 51, comma 6 legge regionale 70/1996; art. 22, comma 2 legge regionale 37/2006). COSI' COME MODIFICATO SECONDO LE INDICAZIONI DEGLI OPERATORI COINVOLTI DIRETTAMENTE IN TALE ATTIVITA'

INDICE

1. **Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento**
2. **Art.2 Finalità e attribuzioni**
3. **Art. 3 Rapporto tra le guardie giurate volontarie e le esigenze del territorio provinciale**
4. **Art. 4 Programmazione periodica dell'attività**
5. **Art. 5 Sostegno della Provincia di Torino all'attività di vigilanza volontaria**
6. **Art. 6 Disponibilità minima annuale degli operatori di vigilanza**
7. **Art. 7 Livelli di responsabilità e segni distintivi**
8. **Art. 8 Etica comportamentale**
9. **Art. 9 Interventi di natura disciplinare relativi all'esercizio delle funzioni riconosciute**
10. **Art. 10 Ammonimento**
11. **Art. 11 Sospensione temporanea dal servizio**
12. **Art. 12 Revoca delle funzioni**
13. **Art. 13 Modalità di applicazione delle sanzioni**
14. **Art. 14 Riabilitazione e cancellazione delle sanzioni disciplinari**
15. **Art. 15 Sospensione volontaria e decadenza**
16. **Art. 16 Perdita dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Guardia giurata volontaria**
17. **Art. 17 Encomi**
18. **Art.18 Riconoscimenti**
19. **Art.19 Norme di prima attuazione e finali**

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

La Provincia di Torino coordina il servizio di vigilanza volontaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Detto servizio è costituito dal complesso delle funzioni ed attività finalizzate alla informazione, alla prevenzione al controllo e alla repressione delle violazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze relative alla tutela della fauna selvatica e del patrimonio ittico, all'esercizio venatorio, alla tutela della fauna selvatica, alla salvaguardia delle produzioni agricole nonché quelle relative all'esercizio della pesca nelle acque interne e, più in generale, su tutte quelle norme che prevedono il contributo delle Guardie Volontarie Venatorie e Ittiche, rappresentate dalle diverse associazioni appartenenti ai comparti:

1) Venatorio

2) Protezione ambientale

3) Piscatorio,

4) Agricolo

1. E' oggetto di regolamentazione:

il numero complessivo delle guardie venatorie volontarie e delle guardie ittiche volontarie, di seguito denominate "guardie giurate volontarie" (G.G.V.), in relazione alle esigenze della Provincia di Torino, delle Associazioni di Volontariato, alle caratteristiche del territorio in cui si opera.

- La programmazione periodica dell'attività;
- La disponibilità minima annuale degli operatori di vigilanza;
- I livelli di responsabilità ed i segni distintivi esterni;
- L'etica comportamentale e l'area disciplinare.

Art. 2

Finalità e attribuzioni

Le Guardie volontarie, in possesso dei requisiti previsti all'art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza¹ approvato con R.D. n.773 del 18/06/1931, operano nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal presente regolamento. Le Guardie Volontarie, in possesso dei requisiti determinati dal citato art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza fanno parte delle attività del Coordinamento Provinciale della Vigilanza Volontaria.

Le Associazioni comunicano annualmente alla Provincia l'elenco delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza.

Esse operano per l'intero territorio provinciale allo scopo di:

- fornire alla comunità informazioni e consulenze per la prevenzione dei rischi ambientali, per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica;
- promuovere informazioni sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna e della natura;
- svolgere attività di vigilanza venatoria – faunistico ed ittica, di accertamento delle violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazione a disposizioni di legge, regolamenti e ordinanze in materia di protezione del patrimonio faunistico, puntualmente indicate nelle apposite direttive della Giunta Provinciale, nonché di provvedimenti istitutivi di strutture faunistiche, ittiche, riserve naturali;
- collaborare, su richiesta, con le autorità competenti per opere di soccorso in caso di calamità naturali, incendi e disastri a carattere ecologico.

Nell'adempimento di detti compiti le Guardie Volontarie hanno l'obbligo di prevenire e reprimere qualsiasi violazione alle vigenti norme nelle materie di cui trattasi.

Le Guardie volontarie svolgeranno prevalentemente l'attività di vigilanza e controllo nell'ambito delle disposizioni di legge in riferimento alle quali l'Associazione di appartenenza ha richiesto alla Provincia la nomina a Guardia volontaria Provinciale.

Sono attribuite alle Guardie volontarie le funzioni specificamente previste dalle leggi statali e regionali nonché la realizzazione in forma coordinata secondo le modalità previste dal presente regolamento delle azioni di controllo, di conservazione e difesa della fauna selvatica, del patrimonio naturalistico, sulla base e secondo le modalità dei programmi stabiliti dalla Provincia e da altre Istituzioni.

Le GG.VV. durante l'espletamento delle attività, rivestono la qualità Pubblici Ufficiali e, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 331 del Codice di Procedura penale², svolgono funzioni di polizia amministrativa nell'ambito della normativa in riferimento alla quale è stato rilasciato il riconoscimento di Guardia Volontaria.

Le GG.VV. esercitano le funzioni degli organi accertatori di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e quanto altro previsto dalla normativa vigente³.

Rapporto tra le guardie giurate volontarie e le esigenze del territorio provinciale

1. Nell'ambito delle esigenze e delle caratteristiche territoriali della Provincia di Torino, il numero delle guardie giurate volontarie, ittico-venatorie, nominate ed operanti, deve essere compreso nel rapporto minimo di 1 unità ogni 1000 ettari di territorio provinciale e comunque al massimo di 2 unità ogni 1000 ettari, (2 Guardie ogni 10 kmq di territorio).
2. Le associazioni che propongono istanza per la nomina di G.G.V. devono rispettare quanto indicato dalle normative istitutive dell'Associazione e dalle leggi e normative specifiche, disporre, nell'ambito del territorio provinciale, di un numero minimo di 50 associati residenti e di una sede aperta al pubblico, fatto salvo quanto disposto dallo Statuto delle varie Associazioni, la dove regolarmente riconosciuto.
3. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 1, ognuno dei quattro comparti associativi dovrà essere rappresentato da una percentuale minima pari al 10%.

Art. 4

Programmazione periodica dell'attività

La programmazione periodica dell'attività è organizzata su due livelli.

Il primo livello riguarda l'attività di "indirizzo operativo" di cui è competente il Comitato di indirizzo, (di seguito: "Comitato"), formato da:

- a) il Presidente della Provincia di Torino, o suo delegato, che presiede il Comitato;
- b) i dirigenti della Provincia di Torino competenti alla tutela della flora e della fauna ed alle aree protette e la vigilanza volontaria;
- c) i Presidenti delle associazioni agricole, ittico-venatorie e di protezione ambientale attive nel territorio provinciale, che dispongono di personale di vigilanza.
- d) un Agente della vigilanza per ogni Associazione rappresentata o suo delegato.

Spetta al Comitato:

Formulare indirizzi e linee strategiche per l'attività coordinata delle guardie giurate volontarie;

Proporre un piano di sostegno economico di cui al successivo articolo 4), nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

La definizione delle ipotesi di eventuali encomi o riconoscimenti alle guardie giurate volontarie e delle procedure da seguire per la loro assegnazione.

3. L'attività del Comitato è organizzata in base ad incontri semestrali, volti all'analisi delle diverse situazioni in essere e delle problematiche emergenti.
4. Il Comitato, su convocazione del Presidente della Provincia, o del rappresentante dell'Associazione, può riunirsi in incontri straordinari giustificati da necessità contingenti.
6. I provvedimenti conseguenti all'attività del Comitato sono assunti di concerto tra i dirigenti provinciali competenti nei rispettivi settori.
7. Le attività operative sono organizzate dai dirigenti responsabili nei singoli settori, i quali indicano l'attività, di volta in volta ritenuta prioritaria al responsabile del Nucleo di vigilanza delle guardie volontarie.
8. I dirigenti competenti segnalano al Comitato le problematiche di servizio di carattere generale emerse, nonché le guardie che si siano distinte, nell'ambito delle attività svolte, in azioni di tutela della fauna selvatica ed ittica, degli habitat naturali e di prevenzione o rilevamento di infrazioni alle vigenti disposizioni di legge.
9. Durante il servizio ed a causa di esso i volontari di cui all'art. 1, comma 1, possono essere trasportati sugli autoveicoli di proprietà provinciale, previa estensione ad essi delle coperture assicurative obbligatorie¹ a carico della Provincia di Torino, nei limiti della disponibilità di bilancio.

¹ **Risarcimento del terzo trasportato art. 141 D. lgs. 7 settembre 2005, n°209:** "Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Per ottenere il risarcimento del danno potrà inoltrare la richiesta ex art. 145 - 148.

L'azione legale ex art. 148 (la legge parla impropriamente di azione diretta, creando confusione con la procedura ordinaria) avente ad oggetto il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato è esperibile, decorso il termine di legge, direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo su cui il danneggiato viaggiava. L'impresa di assicurazioni del veicolo responsabile del sinistro potrà intervenire, riconoscendo la responsabilità dell'assicurato e potrà chiedere di estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo trasportante.

La novità riguarda la proponibilità dell'azione nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, da parte del trasportato (trasporto fatto per qualunque titolo), a prescindere dall'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo sul quale lo stesso si trovava a bordo, che introduce un indennizzo diretto.

Art. 5

Sostegno della Provincia di Torino all'attività di vigilanza volontaria e dotazioni di servizio

- 1) La Provincia di Torino provvederà alla fornitura della strumentazione, della documentazione, del materiale e della modulistica relativa allo svolgimento del servizio. La Provincia fornirà apparecchiature radio ricetrasmittenti con possibilità di collegamento radio delle varie unità operanti sul territorio della provincia, ed in ambito regionale. A tale proposito onde non gravare ulteriormente le previsioni di spesa di bilancio, potrebbe essere utilizzata, da parte del personale di vigilanza, la frequenza radio data al Corpo Regionale A.I.B. Piemonte. Garantendo con questi ultimi integrazione circa i servizi di vigilanza tesi alla prevenzione contro gli incendi boschivi.
- 2) Le Guardie Volontarie, dovranno essere dotate, del segnale distintivo di intimazione all' ALT ai sensi dell' articolo 12 e s.m.i. del codice della strada così come utilizzato dagli Agenti dell' Ente provinciale
- 3) L' utilizzo ai fini del riconoscimento, durante l' espletamento del servizio di vigilanza, del cupolino a luce lampeggiante blu come utilizzato dagli agenti dipendenti
- 4) Le Guardie Volontarie, dovranno dotarsi e, essere dotate di tutti gli strumenti idonei a garantire la propria e l'altrui sicurezza nell'espletamento del servizio anche, ai sensi della Legge 03.08.2007 n° 123 in materia di sicurezza sul lavoro
- 3 La Provincia di Torino si cura della organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento delle G.G.V. e fornisce supporto operativo alle guardie volontarie durante le attività di vigilanza, in caso di necessità.
- 4 La Provincia, anche su proposta del Comitato di indirizzo, può disporre l'assegnazione di contributi o altre forme di premio a favore delle associazioni, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo le regole previste dal regolamento provinciale sui contributi

Art.6

Disponibilità minima annuale degli operatori di vigilanza

1. Ciascuna Associazione deve garantire la partecipazione delle proprie Guardie giurate volontarie all'attività di coordinamento ed il rispetto delle modalità operative definite.
2. Ciascuna Guardia giurata volontaria è tenuta a garantire, nel rispetto dell'attività operativa dell'Associazione, durante l'anno, la disponibilità ad effettuare almeno 75 ore di servizio effettivo, ripartito in almeno 15 turni, coordinato e giustificato dal competente servizio provinciale, tale disponibilità, sarà di volta in volta richiesta all'Associazione, la quale, rimane l'unico conduttore del servizio di vigilanza così come previsto dai regolamenti e dalla normativa di settore.
3. La mancata effettuazione, non giustificata, dei servizi e dei turni, è motivo di sospensione o revoca della qualifica di G.G.V., secondo quanto disciplinato agli articoli 11 e 12 del presente regolamento, nel rispetto dello Statuto delle singole Associazioni.
4. E' considerato "servizio" l'attività svolta all'interno dell'associazione per i fini di cui all'art. 1, purchè previamente comunicato al dirigente provinciale competente.
5. Impedimenti di carattere personale, appositamente documentati, possono esonerare dal rispetto, su base annua, della disponibilità minima di cui al comma 2.

Art. 7

Livelli di responsabilità e segni distintivi

1. Con esclusivo riguardo al presente regolamento, la Provincia riconosce i seguenti sette livelli di responsabilità delle guardie giurate volontarie, all'interno delle diverse organizzazioni ed associazioni, fermo restando quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di ogni Associazione:
 - a) Capo Nucleo Provinciale, a cui fa riferimento l'operato di tutte le Guardie giurate volontarie di ciascuna Associazione.
 - b) Vice Capo Nucleo, coordina le attività dei vari Responsabili della Vigilanza.
 - c) Assistente di Nucleo, cui fa riferimento l'attività delle Guardie giurate volontarie di ciascuna associazione, operanti in uno degli ambiti del territorio individuati nell'allegato A) al presente regolamento,
 - d) Capo Zona, cui fa riferimento l'operatività di ciascuna area in cui opera l'Associazione, (uno per ogni singola area).
 - e) Capo Squadra, a cui fa riferimento l'operatività di più pattuglie
 - f) Capo Pattuglia, a cui fa riferimento l'operatività di una singola pattuglia
2. I diversi livelli di responsabilità sono:
 - "Capo Nucleo Provinciale",
 - "Vice Capo Nucleo Provinciale",
 - "Assistente di Nucleo",
 - "Capo Zona"
 - "Capo Squadra"
 - "Capo pattuglia"
 - "Guardia",devono essere evidenziati, sull'abbigliamento utilizzato dai volontari durante il servizio, mediante *stripe* da applicare sul lato sinistro anteriore della divisa, al di sopra del taschino, qualora esistente, riportando la dicitura corrispondente. Il logo dell'associazione dovrà essere posto sopra la dicitura con la qualifica, tale indicazione è da considerare, nei casi di assenza di logotipo e diciture approvate dalle competenti Autorità.⁽⁸⁾
3. Le associazioni devono assicurare che le proprie GGV indossino la divisa approvata dall'Ufficio Territoriale del Governo.
4. Le guardie dovranno inoltre riportare, sul braccio sinistro, altezza spallina, della divisa la dicitura "COORDINAMENTO PROVINCIA DI TORINO" ed il logotipo della Provincia di Torino, nelle dimensioni e foggia indicate nell'allegato B² del presente regolamento.
5. Sulle autovetture impiegate nelle attività di vigilanza, e solo durante i turni di servizio, fatto salvo quanto autorizzato dalle competenti Autorità, è ammessa l'apposizione di targhe magnetiche o strisce adesive con la dicitura "COORDINAMENTO PROVINCIA DI TORINO", insieme al logotipo della Provincia e alle diciture approvate dell'Associazione di appartenenza.
6. Ogni altro segno distintivo esteriore da applicarsi sui mezzi o sull'abbigliamento (es. scudetto, cappello, bavero), fatto salvo quanto regolarmente approvato dalle Autorità competenti, ⁽⁸⁾ non potrà riportare diciture, sigle o simboli diversi da quelli di cui ai commi precedenti.
7. Fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti, è vietato l'uso di ogni denominazione o simbolo che richiami, anche indirettamente, i corpi militari e/o le forze di polizia.

⁽⁸⁾ Approvazione del Prefetto a norma dell'art. 254 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (R.D. 6.05.40 n. 635)

Etica comportamentale

1. La Guardia giurata volontaria, stante la qualificazione giuridica che le viene riconosciuta, deve adeguare il proprio modo di agire ai principi etici sotto riportati:
 - a) Svolge i propri compiti mantenendo sempre un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità, trasparenza e cortesia. Adotta una condotta irreprensibile ed opera con senso di responsabilità; si astiene da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio alle finalità del servizio o al decoro della sua Associazione e della Provincia; anche fuori dal servizio mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni;
 - b) Non cerca di imporre i propri valori morali ma propone comportamenti atti al rispetto delle leggi, alla conoscenza e tutela dell'ambiente, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto delle persone con cui entra in contatto;
 - c) Collabora sia con gli altri volontari che con il personale istituzionale ed evita di fornire od omettere informazioni tali da pregiudicare la leale collaborazione verso la Provincia e le altre Guardie giurate volontarie;
 - d) Segue le indicazioni proposte dalla Provincia, assicurando continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi;
 - e) Agisce senza fini di lucro, anche indiretto, e non accetta regali o favori, che in qualche modo possano essere connessi all'attività di G.G.V.;
 - f) Osserva il segreto d'ufficio e mantiene rigorosa riservatezza su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell'espletamento della sua attività;
 - g) Rispetta le leggi nonché il regolamento e le norme di servizio e si impegna per sensibilizzare le altre persone ai valori del volontariato svolto;
 - h) Indossa la divisa o gli altri simboli di riconoscimento di cui all' articolo 7, salvo i servizi in borghese che dovranno comunque essere autorizzati e annotati nell'ambito della programmazione del servizio;
 - i) Svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare; se svolge il servizio in abbigliamento uniforme è tenuto al saluto nei confronti delle persone con cui entra in contatto per ragioni del servizio svolto; il saluto viene reso portando la mano destra alla visiera del berretto o, comunque, al capo; se svolge servizio in borghese, si qualificherà con il proprio tesserino di riconoscimento e relativo distintivo approvato dall'Autorità competente. (8)
 - j) Le Guardie Volontarie dotate di porto d'arma per difesa personale, dovranno portare l'arma con le modalità stabilite dal Decreto di approvazione della uniforme dell'Associazione di appartenenza.
 - k) Nei servizi in abiti borghesi, l'eventuale arma corta per difesa personale, dovrà essere opportunamente occultata.
 - l) Assume atteggiamenti idonei ad evitare giudizi negativi per il prestigio ed il decoro della propria associazione e della Provincia;
 - m) I servizi di norma vengono svolti da guardie in coppia, in particolare non potranno essere programmati o autorizzati servizi effettuati da Guardie isolate nei seguenti casi:
 - a) servizi notturni;

- b) servizi specificamente finalizzati alla repressione di illeciti;

Art. 9

Interventi di natura disciplinare relativi all'esercizio delle funzioni riconosciute

1. Nell'esercizio delle attività di servizio, le Guardie Volontarie operano con la medesima responsabilità che vige in capo alle forze istituzionali di vigilanza e il loro comportamento può essere oggetto di valutazione.
2. La Guardia **giurata volontaria** che viola i doveri del servizio e quelli indicati nell'articolo precedente è soggetta alle seguenti sanzioni di natura disciplinare:
 - ammonimento,
 - sospensione,
 - revoca.
3. La sanzione è valutata nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità alle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Provincia.

Art. 10

Ammonimento

1. Con l'ammonimento vengono punite lievi mancanze non abituali od omissioni di lieve entità causate da negligenza.
2. L'ammonimento consiste in una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:
 - la reiterazione di lievi mancanze,
 - la negligenza in servizio,
 - la mancanza di correttezza nel comportamento,
 - gli illeciti di cui si è competenti per la vigilanza ed il controllo,
 - l'inosservanza delle norme previste all'art. 7, riguardanti l'etica comportamentale.

Art. 11

Sospensione temporanea dal servizio

1. La sospensione temporanea dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da 1 a 6 mesi.
2. La sospensione temporanea comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento.
3. La sospensione temporanea è inflitta nei seguenti casi:
 - a) violazione, di particolare gravità, delle prescrizioni del precedente articolo;
 - b) reiterazione, nell'arco degli ultimi tre anni, di comportamenti che abbiano già dato luogo all'applicazione dell'ammonimento;
 - c) inosservanza dei doveri d'ufficio;
 - d) abuso d'autorità;
 - e) accertata reiterazione di comportamenti vessatori verso i colleghi;
 - f) gravi irregolarità in servizio;
 - g) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - h) l'abuso di sostanze alcoliche.

Art. 12
Revoca delle funzioni

1. La revoca della nomina a Guardia giurata volontaria è comminata quando la mancanza è particolarmente grave o vi è la commissione di più infrazioni entro l'anno solare ovvero si configuri la ripetizione di una condotta riprovevole già sanzionata con la sospensione temporanea dal servizio.

Art 13
Modalità di applicazione delle sanzioni

1. Sugli esposti pervenuti da parte dei cittadini o su iniziativa della Provincia, la stessa, informerà l'Associazione di appartenenza della Guardia al fine di verificare congiuntamente la reale necessità dell'applicazione delle sanzioni con il collegio costituito *ad hoc*, composto dai due dirigenti competenti e dal Presidente dell'associazione a cui appartiene la Guardia giurata volontaria, da un rappresentante delle Guardie, o da suo delegato e da un rappresentante delle Guardie per ogni Associazione rappresentata o suo delegato.
2. L'organo collegiale, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della notizia delle infrazioni commesse, provvederà ad instaurare un contraddittorio con la Guardia giurata volontaria. Il contraddittorio si realizza mediante la facoltà per l'interessato di produrre scritti a difesa o di essere personalmente sentito sui fatti oggetto di contestazione.
3. Terminato il contraddittorio l'organo collegiale si riunirà per decidere.
Se riconoscerà gli addebiti a carico della Guardia giurata volontaria provvederà, con motivazione, a richiedere agli Uffici dirigenziali competenti l'applicazione della sanzione disciplinare prevista; in caso contrario dichiarerà l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

Art. 14
Riabilitazione e cancellazione delle sanzioni disciplinari

1. La Guardia giurata volontaria può richiedere, in via amministrativa, la cancellazione delle sanzioni disciplinari di "ammonimento" o "sospensione temporanea dal servizio" dopo un periodo di due anni durante i quali ha dato prova di costante buona condotta.
2. Il Dirigente del Servizio provinciale competente decide in merito, sentito il Comitato di indirizzo.
3. La riabilitazione e la cancellazione della sanzione disciplinare della "revoca delle funzioni", con eventuale nuovo riconoscimento dello status di Guardia giurata volontaria, qualora richiesto dall'associazione di appartenenza, può essere definita dallo stesso Dirigente, sentito il Comitato di indirizzo, trascorsi tre anni dall'adozione del provvedimento disciplinare, purché sussistano le condizioni soggettive dell'interessato previste dall'art. 2 del Regolamento provinciale di cui alla D.C.P. 15/7/2003 n. 294-93563.

Art.15

Sospensione volontaria e decadenza

1. La sospensione volontaria dalle funzioni di Guardia giurata è concessa dal Dirigente provinciale competente, nei limiti temporali di validità del riconoscimento della qualifica, su richiesta dell'interessato inoltrata dall'associazione di appartenenza. Durante la sospensione il documento di riconoscimento deve essere trattenuto a cura del Servizio provinciale di riferimento.
2. La sospensione volontaria è concessa per gravi e motivate ragioni personali o lavorative ed implica la temporanea sospensione dal servizio per un periodo complessivo, massimo, di due anni ogni cinque di servizio.
3. La Guardia giurata volontaria, in qualsiasi momento, tramite l'Associazione di appartenenza, può richiedere il reintegro in servizio al Dirigente provinciale competente.
4. Qualora al termine del periodo di sospensione volontaria, la Guardia giurata volontaria non rientri in servizio, ovvero non presenti istanza di proroga, essa si considererà automaticamente decaduta dalla nomina con conseguente cessazione del servizio.

Art. 16

Perdita dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Guardia giurata volontaria

1. La perdita temporanea o definitiva dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Guardia giurata volontaria comporta la sospensione o la revoca delle funzioni, a norma dei combinati disposti degli artt. 2 e 8 del "Regolamento per il riconoscimento della qualificazione giuridica a Guardia giurata volontaria per la sorveglianza in materia di tutela della fauna omeoterma ed esercizio della caccia e della pesca" approvato con DCP 15/3/2003, n°294-93563/2003.

Art. 17

Encomi

1. Alle guardie giurate volontarie che hanno fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o attività istituzionale possono essere concessi encomi per merito di servizio.
2. I riconoscimenti per merito di servizio sono concessi, per lodevole comportamento, secondo i criteri stabiliti dal Comitato di indirizzo delle guardie giurate volontarie.
3. Entro sei mesi dal comportamento lodevole a cui si fa riferimento, le proposte di riconoscimento sono avanzate dagli organi di coordinamento al Dirigente del servizio provinciale titolare delle funzioni di coordinamento che decide, sentito il Comitato di indirizzo.

Art. 18

Riconoscimenti

1. Alle guardie giurate volontarie sono attribuiti distintivi di onore e di specialità secondo criteri definiti dal Comitato di indirizzo.
2. I distintivi d'onore consistono in attestati di anzianità di servizio e vengono rilasciati per il servizio svolto senza demerito per periodi di:
 - 15 anni medaglia di bronzo,
 - 20 anni medaglia d'argento,
 - 25 anni medaglia d'oro.
3. I distintivi di specialità vengono rilasciati a seguito di corsi di specializzazione preventivamente definiti.
4. L'attribuzione dei distintivi alle guardie giurate volontarie che ne hanno i requisiti, è fatta con cadenza annuale dal Dirigente del Servizio provinciale, sentito il Comitato di indirizzo.
5. Viene inoltre rilasciata una medaglia di commiato alla Guardia giurata volontaria che cessa dal servizio per inidoneità fisica o limiti d'età che, vengono fissati, nel rispetto dei singoli Statuti delle Associazioni rappresentate.

Art. 19

Norme di prima attuazione e finali

1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, qualora sussista nella Provincia un numero di guardie giurate volontarie superiore rispetto a quello calcolato in base al rapporto di cui all'art. 2 comma 1, non potranno essere nominate altre guardie giurate volontarie, a qualsiasi associazione esse appartengano, finchè il loro numero non regredisca sotto la soglia fissata dal rapporto stesso.
2. Nel caso in cui un'associazione operi con un numero di guardie giurate volontarie superiore, rispetto a quello determinato dal rapporto, di cui all'art. 2 comma 1, non potrà richiedere la nomina di altre guardie giurate volontarie, finchè il loro numero non regredisca sotto la soglia fissata dal rapporto stesso.
3. Così come previsto per le Guardie degli Istituti di Vigilanza Privati, anche le Guardie delle Associazioni di Volontariato, possono passare da un Ente ad un altro, nel limite di un passaggio ogni 2 anni e, i passaggi saranno autorizzati sempre, con decorrenza dal 1 gennaio se richiesti nell'anno in corso.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme vigenti in materia.

Riferimenti

1 Ai sensi dell'art. 138 T.U.L.P.S. le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; (1)
- 2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
- 3) sapere leggere e scrivere;
- 4) non avere riportato condanna per delitto;
- 5) essere persona di ottima condotta politica e morale (2);
- 6) essere munito della carta di identità;
- 7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie volontarie deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata (3)

Le guardie particolari, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico. (4)

(1) Numero modificato dall'art. 33, l. 1° marzo 2002, n. 39.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1996, n. 311, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari: a) consente di valutare la condotta «politica» dell'aspirante; b) richiede una condotta morale «ottima» anziché «buona»; c) consente di valutare la condotta «morale» per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni.

(3) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(4) Comma aggiunto dall'art. 33, l. 1° marzo 2002, n. 39.

2 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

3 Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma

dell'articolo 334 del codice di procedura penale (1).

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

(4)7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

5 La sorveglianza sull'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Piemonte, agli effetti della presente legge, è esercitata dalla Regione e dalle Province, nonché da tutti gli altri agenti della forza pubblica. Inoltre essa è esercitata dalle guardie volontarie riconosciute ai sensi delle vigenti leggi, con funzioni di agenti di Polizia Giudiziaria nel limite dell'esercizio delle proprie funzioni.

1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:....omissis...

a) il riconoscimento della nomina a Guardia volontaria degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

7 Associazioni venatorie.

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvata con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

8 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide (1).

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima

individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento

9 Le guardie particolari vestono l'uniforme, o, in mancanza portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal Prefetto su domanda del concessionario.

Gli agenti alla dipendenza di istituti di investigazione privata sono dispensati dal portare la divisa od il distintivo, quando sono adibiti esclusivamente a servizi di investigazione. Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'art. 230 del presente regolamento

Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia